



CORTE DEI CONTI

SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL
MARE DI SARDEGNA

PROROGA DELLA SOCIETÀ "KARALIS -AGENZIA
PER IL LAVORO DEL TRANSHIPMENT (KALPORT
S.R.L.)" E MODIFICA DELL'ART. 4 DELLO
STATUTO SOCIETARIO

Determinazione del 17 aprile 2025, n. 47



CORTE DEI CONTI



CORTE DEI CONTI

SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL
MARE DI SARDEGNA

PROROGA DELLA SOCIETÀ "KARALIS -AGENZIA PER
IL LAVORO DEL TRANSHIPMENT (KALPORT S.R.L.)"
E MODIFICA DELL' ART. 4 DELLO STATUTO
SOCIETARIO

Relatore: Consigliere Stefano Perri

Ha collaborato per l'istruttoria e
l'elaborazione dei dati
la dott.ssa Alessandra Manetti



CORTE DEI CONTI

SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 17 aprile 2025;

visto l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

viste le leggi 21 marzo 1958 n. 259 e 14 gennaio 1994 n. 20;

visto l'art. 5, commi 3 e 4, del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (Tusp);

visto l'art. 11 della legge 5 agosto 2022, n. 118;

vista la nota del 1° aprile 2025 con la quale il Segretario generale dell'AdSP del Mare di Sardegna ha trasmesso, ai sensi dell'art. 5, c. 3 d.lgs. n. 175 del 2016 come modificato dall'art. 11 della legge n. 118 del 2022, la delibera n. 4 del 31 marzo 2025 del Comitato di gestione avente ad oggetto la "proroga della durata della società "Karalis - Agenzia per il lavoro del Transhipment" (KalPort s.r.l.) e la modifica dell'art. 4 dello Statuto societario;"

visto il decreto-legge 31 dicembre 2024 n. 208, convertito dalla legge n. 20 del 28 febbraio 2025 il cui articolo 4 prevede l'estensione del termine di durata di dette Agenzie per il lavoro portuale a 54 mesi, anziché mesi 36;

vista l'ordinanza presidenziale suppletiva n. 17 *bis* dell'11 aprile 2025, con la quale la Sezione è stata convocata per l'esame della delibera ai sensi dell'art. 5, c. 3 e 4, Tusp;

esaminati gli atti;

ha emesso la seguente:



CORTE DEI CONTI

DELIBERAZIONE

PREMESSO

Con nota del 1° aprile 2025, pervenuta a mezzo PEC e acquisita in data 4 aprile al protocollo di questa Sezione al n. 1297, il Segretario generale dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna ha disposto l'invio degli atti a questa Corte aventi per oggetto l'approvazione di proroga della durata della società in epigrafe di ulteriori 18 mesi, fino al 26 novembre 2026, in conformità a quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto legge 31 dicembre 2024 n. 208, convertito dalla legge 28 febbraio 2025, n. 20 e la conseguente autorizzazione al Presidente della AdSP nella sua qualità di socio unico della società Kalport s.r.l. a modificare lo Statuto per recepire detta proroga della durata della società.

Tale richiesta viene trasmessa a questa Corte ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

Nel corpo della delibera si fa cenno all'atto costitutivo della società sottoscritto in data 13 maggio 2022 con relativa iscrizione del 26 maggio 2022, nonché all'articolo 4 dello Statuto che prevedeva una durata della società di 36 mesi, salvo diversa previsione normativa; ed invero detta modificazione è stata operata dall'art. 4 del d.l. n. 208 del 2024, convertito dalla l. n. 20 del 2025 che ha variato le scadenze di dette società in ragione dell'attività di lavoro portuale svolto, portandole dai 36 mesi iniziali ai 54 mesi.

La società in epigrafe vuole avvalersi di questi ulteriori 18 mesi fino al 26 novembre 2026, formulando la richiesta di proroga oggi in esame.



CORTE DEI CONTI

CONSIDERATO

Ai sensi dell'articolo 5 del predetto testo unico, le pubbliche amministrazioni sono tenute ad inviare l'atto di costituzione di una società o l'acquisizione di una partecipazione a una società già esistente alla Corte dei conti, che delibera in ordine alla conformità del provvedimento all'art. 5, cc. 1 e 2, ed agli artt. 4, 7 e 8, con riguardo questi ultimi alla convenienza economica e sostenibilità finanziaria, anche sotto il profilo della gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato e della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità.

Preliminarmente, questa Corte è chiamata a verificare i presupposti di ammissibilità della questione dal punto di vista soggettivo (sotto il profilo della legittimazione dell'organo che ha adottato l'atto e della competenza di questa Sezione di controllo) e oggettivo (riconducibilità della fattispecie all'ambito applicativo del Tusp ai fini della conseguente cognizione del Giudice contabile in questa sede).

Quanto al profilo soggettivo, le Autorità di sistema portuale sono espressamente individuate dall'art. 2 del d.lgs. n. 175 del 2016 tra le amministrazioni destinatarie del Tusp, rivolto a tutte le pubbliche amministrazioni che intendano avvalersi del modulo societario. A termini dell'art. 8, l'acquisto da parte di una p.a. di partecipazioni societarie è deliberato ai sensi dell'art. 7, cc. 1 e 2, che individuano, rispettivamente, organi competenti e relativo onere motivazionale.

Dalla documentazione in atti si evince che l'atto deliberativo è stato adottato dal Comitato di gestione - organo amministrativo della AdSP - legittimato ai sensi dell'art. 7, c. 1, lett. d), del Tusp, sicché la trasmissione operata dall'Ente, assoggettato al controllo della Corte dei conti ai sensi della l. n. 259 del 1958, consente di dichiarare la competenza di questa Sezione a conoscere dell'atto nel rispetto dell'ordinario criterio di riparto stabilito dall'art. 5, c. 4, d.lgs. n. 175 del 2016.



CORTE DEI CONTI

Relativamente al profilo oggettivo, l'art. 5, c. 1, del Tusp prevede che la Corte dei conti si pronunci sull'atto deliberativo avente ad oggetto *“la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale”*.

Sull'interpretazione della richiamata disposizione si sono pronunciate le Sezioni riunite in sede di controllo di questa Corte, con deliberazione n. 19/SSRRCO/QMIG/2022, ritenendo che *“l'esame degli atti deliberativi di costituzione di società o di acquisizione di partecipazioni societarie da parte delle competenti Sezioni della Corte dei conti, prescritto dai c. 3 e 4 dell'art. 5 del D. Lgs. n. 175 del 2016, non riguarda le operazioni di trasformazione fra tipi societari, di fusione e di sottoscrizione di aumento di capitale sociale quando non comporti anche l'acquisto della posizione di socio.”* In particolare, e per quanto di interesse in questa sede, le Sezioni riunite hanno affermato, con la deliberazione n. 19/SSRRCO/QMIG/2022, che *“l'art. 5, c. 3, T.U.S.P. ha limitato, letteralmente, il proprio ambito oggettivo di applicazione ai soli due momenti (la costituzione di una società e l'acquisto di partecipazioni) in cui l'Amministrazione pubblica entra per la prima volta in relazione con una realtà societaria, nuova o già esistente, assumendo la qualifica di socio”*. Con la conseguenza che l'assunzione della qualità di socio segna *“la linea di confine per distinguere gli atti deliberativi da sottoporre all'esame della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 5, c. 3, T.U.S.P., e quelli invece esclusi o, meglio, per i quali la legge non ne impone la trasmissione.”*

Nella fattispecie in esame la richiesta di proroga della durata della società non comporta la modifica della qualità di socio che resta socio unico fin dall'origine, né determina la nascita di una nuova società con l'ingresso di nuovi soci.

La proroga del termine di durata della società, d'altra parte, è consentita dal legislatore che ne prevede anche la copertura finanziaria per gli esercizi 2025 e 2026 nell'art. 4 del d.l. n. 208 del 2024.

Sotto il profilo oggettivo, pertanto, alla luce della richiamata pronuncia di orientamento n. 19/SSRRCO/QMIG/2022, questa Sezione del controllo sugli enti ritiene che il decreto all'esame non possa essere sottoposto al vaglio della Sezione ai sensi dell'art. 5, cc. 3 e 4 Tusp.



CORTE DEI CONTI

P.Q.M.

Dichiara il non luogo a deliberare, ai sensi dell'art. 5, cc. 3 e 4, del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dall'art. 11 della l. 5 agosto 2022, n. 118, in ordine alla delibera n. 4 del 31 marzo 2025 del Comitato di gestione dell'AdSP del Mare di Sardegna avente ad oggetto "Proroga della durata della società Karalis Agenzia per il lavoro del Transhipment (KalPort s.r.l.) e modifica dell'articolo 4 dello Statuto";

DISPONE

la trasmissione della presente pronuncia, a mezzo PEC, al Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna, nella sua qualità di legale rappresentante dell'Ente.
Così deliberato nella Camera di Consiglio del 17 aprile 2025.

RELATORE

Stefano Perri
firmato digitalmente

PRESIDENTE

Manuela Arrigucci
firmato digitalmente

Depositata in segreteria

DIRIGENTE
Fabio Marani
firmato digitalmente

CORTE DEI CONTI - SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

